

Determinazione aliquota su addizionale comunale all'I.R.P.E.F. Anno 2007.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la deliberazione consiliare n. 90 del 18 dicembre 2000 con la quale detta addizionale è stata istituita anche in questo Comune con decorrenza 1° gennaio 2001;

VISTO l'art. 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Finanziaria 2007" che così recita "...3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Finanziaria 2007" che così recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RITENUTO di adottare un regolamento che determini la compartecipazione dell'addizionale IRPEF;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, nonché quello del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 5 ( I Consiglieri Pastega Daniela, Sartor Carmen, Alba Emilio, Bonetto Rodolfo, Bresolin Lucio) espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

di approvare l'allegato schema di regolamento che dispone l'aliquota di compartecipazione nell'addizionale IRPEF.

Di incaricare il Responsabile del Servizio a pubblicare il regolamento nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 così come previsto dall'art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006, n.296.

Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento opera a partire dal 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296.

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione del tributo in esame ammonta ad Euro  
290.000,00.

# **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Monteparano, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Monteparano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

## **Art. 5**

### **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
2. Per l'anno 2007 è ratificata l'aliquota deliberata dalla Giunta Comunale come allegata "in stralcio" alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, e con efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3. Per gli anni successivi tale decorrenza opererà dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 7**  
**Funzionario responsabile**

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 8**  
**Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

**Art. 9**  
**Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.

**APPROVATO CON C.C. N. \_\_ DEL \_\_.\_\_\_\_.2007**